



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:

Dott. Antonella NUOVO Presidente rel

Dott. Antonio MATANO Consigliere

Dott. Giuseppina FINAZZI Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato
in Cancelleria il giorno 05/11/18 iscritta al n. 473/18 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del **02/05/19**

d a

INPS-SCCI SPA, in persona del rappresentante legale pro-tempore
rappresentato e difeso dall'Avv.to Roberto MAIO giusta procura alle
liti, elett.te dom.to c/o Avv.ra Distrettuale INPS.

RICORRENTE APPELLANTE

c o n t r o

NUOVA BRIANTEA SCARL.

CONTUMACE

In punto: appello a sentenza n. 560/18 del 22/06/18 del Tribunale di
Brescia.

Conclusioni:

Del ricorrente appellante:

Come da ricorso

OGGETTO:

Opposizione

all'ordinanza-ingiunzione

ex artt. 22 e ss. L.

689/81, in materia di

lavoro e di previdenza o

assistenza obbligatorie



Svolgimento del processo.

Con ricorso depositato il 5 novembre 2018 l'Inps proponeva appello contro la sentenza 560/2018 del Tribunale di Brescia, giudice del lavoro, che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 827/2016 emessa dal Tribunale di Brescia in data e recante l'ingiunzione di pagamento per €3.511, oltre accessori e spese di procedura, a titolo di contributi previdenziali e premi assicurativi omessi dalla società in relazione alla posizione di Stefano Donato Marino, collaboratore di Tecnosphera S.p.A., che aveva svolto la sua opera presso gli uffici della committente dal 1/4/2014 al 31/5/2015 in esecuzione di un appalto avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di consulenza ed assistenza informatica sulla base di un contratto progetto totalmente invalido come da accertamento che gli ispettori avevano svolto nei confronti Tecnosphera.

Lamentava con l'impugnazione in primo luogo l'errata valutazione delle prove documentali fornite e l'erronea decisione di non ammettere le istanze istruttorie articolate e precise che l'Inps aveva formulato a sostegno delle proprie tesi: in particolare l'audizione del lavoratore stesso avrebbe dimostrato il suo collegamento in qualità di tecnico e di assistente sistemista presso il cliente Nuova Briantea scarl in orari di ufficio e in modo del tutto promiscuo rispetto al personale della committente. Chiedeva quantomeno l'acquisizione ex articolo 421 delle dichiarazioni rese dall'altro lavoratore, Dionisi Daniele, e l'acquisizione del materiale istruttorio raccolto nelle varie cause che riguardavano tutti i formali



appalti gestiti da Tecnosphaera sempre utilizzando personale con contratti a progetto invalidi. Ribadiva tutti gli elementi indiziari concludevano per la fittizia età del progetto

Non si costituiva la Nuova Briantea Scarl nonostante la ritualità della notifica e ne veniva dichiarata la contumacia.

All'odierna udienza la Corte, dopo la discussione delle parti, decideva con sentenza del cui dispositivo veniva data immediata lettura.

Motivi della decisione

E' passata in giudicato, attesa la mancata costituzione della società, la pronuncia implicita di rigetto dell'eccezione di integrazione del contraddittorio nei confronti di Tecnosphaera che pertanto la Corte non può più valutare.

Passando al merito, ritiene la Corte in primo luogo che, come del resto è risultato da numerosi procedimenti paralleli che riguardava contratti a progetto di personale Tecnosphaera presso altre con committenti, i progetti come formulati siano invalidi.

Non è contestato che Tecnosphaera svolge attività di fornitura dei servizi nel settore informatico e a committenti di rilevante importanza, tanto che al momento dell'accesso ispettivo l'organico della società era di circa 50 dipendenti e dal 2010 al 2015 la stessa società si è avvalsa delle prestazioni di numerosi lavoratori formalmente assunti con contratto di collaborazione a progetto

E' pacifico, perché indicato chiaramente nel contratto, che tali lavoratori prestavano attività di help task, anche sistemistico, e



riparazioni di hardware e software presso la committente; compivano anche analisi di programmazione in molti casi congiuntamente con lo stesso personale assunto come dipendente dalla società.

È altresì incontestato, anche perché dichiarato dallo stesso lavoratore interessato agli ispettori, che presso la Nuova Briantea Stefano Donato Marino prestava un orario di lavoro di 8 ore giornaliere per un complessivo di 40 ore settimanali e che veniva pagato, come del resto viene indicato contratti che lo riguardano, sulla base delle ore lavorate con un fisso orario lordo. Non aveva, quindi, alcun progetto da realizzare ma semplicemente doveva seguire il settore informatico con una particolare competenza e non aveva alcun obiettivo da raggiungere, come si dimostra dal fatto che contratti a progetto, anche degli altri collaboratori esaminati dagli ispettori, hanno tutti più o meno la stessa struttura e in essi la società Tecnosphaera definisce progetto ciò che non è altro che il servizio cui vengono adibiti vari lavoratori o addirittura la descrizione analitica delle mansioni che sono ad essi demandate, indica il periodo di durata del contratto e il compenso lordo orario che corrisponderà a ciascuno sulla base delle ore lavorate: in nessuno dei contratti sono indicati obiettivi o un fine, tanto è vero che l'attività cessa semplicemente per la scadenza del contratto

La specificazione sul contratto del luogo di lavoro, presso la committente, e del pagamento ad ora è particolarmente significativa della mancanza di autonomia in quanto la retribuzione è commisurata alla quantità di tempo di lavoro prestato e non dello scopo da



raggiungere, così come la data di scadenza indicata dai contratti non rappresenta una data entro la quale si ritiene di poter eventualmente terminare il progetto ma una mera scadenza di un rapporto di lavoro tempo determinato che a volte comportava ulteriori proroghe.

Una volta riscontrata l'insussistenza di un progetto e quindi l'invalidità del rapporto di lavoro che deve intendersi come rapporto di lavoro subordinato in forza Tecnosphaera S.p.A. scatta la presunzione di subordinazione di cui all'articolo 69 comma uno del decreto legislativo 276/2003 per cui "i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1 sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino dalla data di costituzione del rapporto".

Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte (vedi Sentenza 11 marzo 2019, n. 6950) "ragioni di carattere teleologico, lessicale e sistematico (Cass. n. 17127 del 2016) palesano l'intenzione del legislatore delegato di vietare (in armonia con la finalità enunciata dall'art.4, comma 1, lett. c), nn. 1-6, legge n. 30 del 2003) il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative che non siano riconducibili a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, allo scopo di porre un argine all'abuso della figura della collaborazione coordinata e continuativa, in considerazione della frequenza con cui giudizialmente ne veniva accertata la funzione simulatoria di rapporti di lavoro subordinato. Invero, la relazione



introduttiva alla legge delega n.30 del 2003 espressamente richiama l'esigenza di esentare dalla disciplina generale del lavoro dipendente, solo le collaborazioni "senza vincolo di subordinazione e aventi ad oggetto un progetto o un programma di lavoro o una fase di esso"; il tenore lessicale del primo comma dell'art. 69 consente di rinvenire una vera e propria disposizione sanzionatoria per il caso di mancata riconducibilità del rapporto coordinato e continuativo ad uno specifico progetto o programma, disponendo tout court che il rapporto "è considerato" di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine, tipica dei casi di c.d. "conversione" del rapporto operis legis (quali ad es. le fattispecie interpositive o di illegittima apposizione del termine finale di durata al contratto di lavoro); la differenza strutturale tra il primo ed il secondo comma dell'art. 69 sottolinea come, nella prima fattispecie, rileva il dato formale della mancanza di uno specifico progetto a fronte di una prestazione lavorativa che, in punto di fatto, rientra nello schema generale del lavoro, laddove nella seconda rilevano le modalità di tipo subordinato con cui, nonostante l'esistenza di uno specifico progetto, è stata di fatto resa la prestazione lavorativa (vedi in tal senso, in motivazione Cass. n. 9471 del 2016; Cass. n. 12820 del 2016; Cass. 11429 del 2017; Cass. n. 4337 del 2018).

E' stato, pertanto, affermato il principio secondo cui l'art.69, primo comma del d.lgs. n.276 del 2003 si interpreta nel senso che, allorquando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa venga instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto,



programma di lavoro o fase di esso, **non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni della autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso** (Cass. n. 17127 del 2016).

Ne consegue che la pretesa azionata dall'INPS con il decreto ingiuntivo opposto, correttamente limitata al recupero contributivo preteso nei confronti della committente Nuova Briantea della sola differenza tra i contributi versati dalla Tecnosphaera nella gestione lavoratori autonomi e quella che invece andava versata in favore del Marinò nella gestione dei lavoratori subordinati, è integralmente fondata.

Le spese processuali devono essere compensate per giusti motivi.

P.Q.M.

In riforma della sentenza n.560/18 del Tribunale di Brescia respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo e condanna la società appellata al pagamento in favore dell'INPS delle somme portate nel decreto, oltre accessori; compensa le spese.

Brescia 2.5.2019

Il Presidente est.

Dott. Antonella Nuovo

